



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteria@regione.sicilia.it

Alla Regione Sicilia
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
soprict@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 9700] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 relativa Progetto di un "Parco Fotovoltaico di Militello" della potenza nominale di picco pari a 31,818 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Militello in Val di Catania (CT), Mineo (CT) e Vizzini (CT).
Proponente: ERG SOLAR HOLDING S.r.l.
Parere tecnico-istruttorio

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni

effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il “Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo” ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la Deliberazione n. 67 del 12.02.2022 “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS”;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e

s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

CONSIDERATO che la società ERG SOLAR HOLDING S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 152/2006 per l'opera in oggetto con nota del 29/03/2023, acquisita al prot. MASE/55966 del 7/04/2023, perfezionata in ultimo con nota del 04/07/2023, acquisita al prot. MASE/108479 in pari data;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale PNRR con nota prot. n. 116802 del 17/07/2023, acquisita al prot. 152221 del 19/07/2023, la procedibilità della suddetta istanza, la pubblicazione della documentazione all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9744/14345> e il responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 15693 del 25/07/2023, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania, e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell'ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione e al Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 16111 del 26/10/2023, acquisita al prot. 25192 del 27/10/2023, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania ha espresso le proprie valutazioni che si riportano di seguito:

«[...]

In riferimento alla nota prot. n. 15693 del 25/07/2023, acquisita agli atti con prot. n. 11713 del 26/07/2023, con la quale la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza chiede a questa Soprintendenza di esprimere le proprie valutazioni nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto di un "Parco Fotovoltaico di Militello" della potenza nominale di picco pari a 31,818 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Militello in Vai di Catania (CT), Mineo (CT) e Vizzini (CT);

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. 031/GAB del 3.10.2018 con il quale l'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana ha disposto l'adozione dei Piano Paesaggistico degli ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14,16,17 ricadenti nella Provincia di Catania, con le modifiche ed integrazioni del D.A. 062/GAB del 12,40,2019,

pubblicato all'albo pretorio del comune di Militello con prot. 1072 del 25.10.2018, del comune di Mineo con prot. n. 938 del 6.11.2018 e del comune di Vizzini il 8.11.2018;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania;

VISTO l'art. 63 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico in materia di interventi di rilevante trasformazione del territorio;

ESAMINATA la documentazione relativa al progetto in argomento pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e dello Sviluppo Energetico;

ACCERTATO che l'impianto si estende nel territorio comunale di Militello in Vai di Catania (CT), presso la contrada Piano Cilia;

CONSIDERATO che ricade nel Piano Paesaggistico della Provincia di Catania all'interno del paesaggio locale 25 - Area dei rilievi iblei. Valle del torrente Catalfaro - e paesaggio locale 26 - Area della pianura alluvionale del Vallone Leone e rilievi di Militello - in aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale e comunale, non tutelate dal D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che entrambi i paesaggi locali (25 e 26) normati dall'art. 45 e dall'art. 46 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico adottato, hanno tra gli obiettivi di tutela la conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio e la conservazione e valorizzazione degli insediamenti archeologici, con azioni di potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici, attraverso interventi di ripopolamento vegetale e rimboschimento ed operazioni finalizzate a ridurre l'impatto percettivo di possibili interventi;

CONSIDERATO che il sito individuato per la realizzazione dell'impianto:

- è contiguo all'area archeologica di c.da Bugiarca, Quadrazza e Serra Lunga, di cui all'art.142, c.1, lett. m) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., interessata da necropoli preistoriche e protostoriche; contesto 25a - Paesaggio delle aste fluviali, aree di interesse archeologico comprese - e contesto 26b - Paesaggio delle aree di interesse archeologico - entrambi con livello di tutela 1;
- si estende in prossimità di formazioni boschive, di cui all'art.142, c.1, lett.g) del D.Lgs.42/04 e s.m.i. contesto 25b e 26c entrambi riguardanti il "Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227101)" livello di tutela 1;

ACCERTATO che la realizzazione del tracciato della linea di MT di connessione dell'impianto alla RTN interessa la SP 2811, tutelata dal Piano Paesaggistico adottato come strada panoramica (art. 19 Norme di attuazione) e per un breve tratto la Regia trazzera n. 647, Grammichele - Bivio Galici (Lentini), tutelata come viabilità storica (art. 18 N.A) e verificato che si tratta di opera interrata che non confligge con le due componenti sopracitate;

VERIFICATO che il suddetto tracciato ricade nel Piano Paesaggistico all'interno dei paesaggi locali "25. Area dei rilievi iblei. Valle del torrente Catalfaro", "26. Area della pianura alluvionale del Vallone Leone e rilievi di Militello" e "35. Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta" in parte in aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica ed in parte in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett.c) del D.Lgs. 42/2004, in particolare comprese nei contesti 25d "Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree d'interesse archeologico comprese" con livello di tutela 2 (Art. 45 delle Norme di Attuazione) e 35c "Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità" con livello di tutela 2 (Art. 55 delle Norme di Attuazione);

VISTA la nota prot. interno n. 15619 dei 19.10.2023 dell'Unità Operativa di Base 513.3 Sezione per i Beni Archeologici, Bibliografici e Archivistici di questa Soprintendenza;

Per quanto sopra premesso, questa Soprintendenza esprime le seguenti valutazioni in merito alla procedura di VIA in oggetto:

Con riferimento agli aspetti paesaggistici

Si esprime una valutazione favorevole all'intervento proposto a condizione che sia riservata una superficie equivalente a quella occupata dai moduli fotovoltaici e dalle opere connesse ad interventi di piantumazione di specie autoctone, come compensazione delle opere previste. Si intende inclusa nella quota anche la fascia di mitigazione perimetrale.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Al fine si richiede l'elaborazione di un progetto di dettaglio in cui siano specificate le specie arboree utilizzate e la loro distribuzione planimetrica, che, per quanto riguarda la fascia di mitigazione perimetrale, deve essere tale da rapportarsi al più ampio contesto territoriale, mantenendo caratteri di naturalità, con un'adeguata integrazione delle specie arboree ed arbustive ed evitando rigidità di impianto.

Con riferimento agli aspetti archeologici

Si riporta di seguito testualmente il citato parere dell'Unità Operativa U.03:

IN RIFERIMENTO alla nota assunta agli atti di questa Soprintendenza con prot. 11713 del 26.07.23, ESAMINATI gli elaborati trasmessi,

TENUTO CONTO della relazione di valutazione del rischio archeologico allegata (VPJA),

si esprime parere positivo all'esecuzione dei lavori previsti alle seguenti condizioni:

- *Gli interventi lungo tutto il tracciato siano seguiti da archeologi messi a disposizione dalla Ditta responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.16, come modificato dal D. Lgs. 56 del 19.04.17.*
- *L'archeologo incaricato dalla ditta, che dovrà comunque essere costantemente presente in cantiere, dovrà altresì provvedere a tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per la documentazione dei lavori e degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico.*
- *Tutte le operazioni sopra indicate si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa U.O. cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte.*
- *La Ditta dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori. Dovrà essere inoltre formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà gli stessi e del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.*

Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti o stratigrafie di interesse archeologico questa U.O. interverrà secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto. Possibili varianti al progetto potranno essere richieste da questo ufficio a seguito dei risultati che emergeranno dalle indagini preventive";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 6440 del 23/02/2024, il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione Generale ABAP ha espresso il proprio contributo istruttorio che si riporta di seguito:

«In riferimento all'oggetto, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania prot. n. 16111 del 26.10.2023 ed esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, per quanto di competenza, si concorda col suddetto parere e si specifica quanto segue.

Considerato che il progetto non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 ma si colloca in posizione contigua all'area archeologica di c. da Bugiarca, Quadrazza e Serra Lunga, di cui all'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs 42/2004, interessata da necropoli preistoriche e protostoriche, contesto 25a - Paesaggio delle aste fluviali, aree di interesse archeologico comprese - e contesto 26b – Paesaggio delle aree di interesse archeologico – entrambi con livello di tutela 1;

si ritiene l'opera in progetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, nel rispetto della seguente prescrizione:

- **CORSO D'OPERA:** *gli interventi lungo tutto il tracciato dovranno essere condotti sotto assistenza archeologica, secondo le indicazioni della competente Soprintendenza. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali. Per tutte le opere in progetto si ribadiscono altresì i disposti stabiliti dagli art. 90, 91, 161 e 175, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.»;*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla Società ERG SOLAR HOLDING S.r.l. e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, da allocare sui terreni agricoli siti in Contrada Piano Cilia nel comune di Militello in Val di Catania, in provincia di Catania di potenza nominale di picco pari a 31.818,3 kW;

VISTO che l'area del parco fotovoltaico, suddivisa in diversi lotti poco distanti tra loro, interessa una superficie complessiva pari a 67,21 ettari.

L'impianto sarà costituito da 1.583 stringhe da 30 moduli ciascuna per un numero complessivo di 47.490 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza nominale di picco pari a 670 Wp, per una potenza complessiva del generatore fotovoltaico pari a 31.818,3 kWp.

In totale le opere da realizzare consistono in:

- n°1 Cabina utente avente una superficie pari a 45 mq, collocata nell'area a sud del sito d'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- n°1 Cabina servizi ausiliari avente una superficie pari a 17 mq;
- n°7 Cabine Inverter SMA "MV POWER STATION 4400-S2" e n°1 Cabina Inverter SMA "MV POWER STATION 2660-S2" aventi ciascuna una superficie pari a 15 mq, per una superficie complessiva pari a 120 mq;
- realizzazione di viabilità interna per una superficie pari a circa 62.193 mq;
- l'infissione ed il montaggio delle strutture e dei moduli fotovoltaici;
- la realizzazione di un'area perimetrale destinata a verde, avente una larghezza minima di 10 m ed una superficie complessiva pari a circa 115.181 mq;
- la realizzazione di una recinzione metallica perimetrale e n. 11 cancelli d'ingresso con accesso dalla viabilità esistente.

L'impianto sarà opportunamente recintato e protetto per evitare possibili entrate di persone e mezzi estranei; le recinzioni saranno costituite da una rete metallica quadrata elettrosaldata plasticata 75x50x2.5 mm, alta circa 2,50 m; tale rete è fissata ad un paletto di sostegno a T metallico, ancorato ad un plinto di fondazione Rck20 di dimensioni 40x40x40 cm;

CONSIDERATO che, in riferimento alle opere di mitigazione, il progetto prevede l'attuazione di misure di mitigazione dell'impatto visivo consistenti nella piantumazione, all'interno del sito e nella fascia perimetrale di larghezza pari a 10 m, di specie arboree autoctone, per una superficie complessiva pari a 115.181 mq; nello specifico il progetto prevede la piantumazione di n. 4.197 specie arboree autoctone di altezza ml 1.80 e diametro del fusto pari a cm 6-8, disposti a quinconce in doppio filare con un sesto d'impianto 5 x 6 m.;

VISTO E CONSIDERATO che della superficie complessivamente disponibile pari a circa 67,21 ettari (mq 672.197), soltanto il 31 %, pari a circa 20,92 ettari (mq 209.247) sarà occupato dal campo fotovoltaico e dalle opere accessorie, mentre il restante 69 % di suolo disponibile, pari a circa 46,29 ettari (mq 462.950) sarà utilizzato per la realizzazione della fascia perimetrale mitigativa a verde, di larghezza pari a 10 m, per una superficie di circa 11,51 ettari (mq 115.181) e per la restante parte, pari a circa 34,77 ettari (mq 347.769), costituito da terreno naturale.




Figura 1 - Stralcio Carta Tecnica Regionale




Figura 2- Stralcio da Elaborato DS-028_Layout_definitivo_su_ortofoto.

CONSIDERATO che il paesaggio in cui si inserisce l’impianto afferisce, in riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale le cui Linee Guida sono state approvate con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, *all’Ambito Territoriale 14 - Area della pianura alluvionale catanese*.

L’ambito è caratterizzato dal paesaggio della piana di Catania che occupa la parte più bassa del bacino del Simeto e trova continuazione nella piana di Lentini. Formata dalle alluvioni del Simeto e dai suoi

affluenti che scorrono con irregolari meandri un po' incassati, la piana è una vasta conca, per secoli paludosa e desertica, delimitata dagli ultimi contrafforti degli Erei e degli Iblei e dagli estremi versanti dell'Etna, che degrada dolcemente verso lo Ionio formando una costa diritta e dunosa. Il paesaggio agrario della piana in netto contrasto con le floride colture legnose (viti, agrumi, alberi da frutta) diffuse alle falde dell'Etna e dei Monti Iblei è stato radicalmente modificato dalle opere di bonifica e di sistemazione agraria che hanno esteso gli agrumeti e le colture ortive. Vicino Catania e lungo la fascia costiera si sono invece insediate rilevanti attività industriali, grandi infrastrutture e case di villeggiatura vicino alla foce del Simeto. La continuità delle colture agrumicole ha attenuato anche il forte contrasto tra la pianura e gli alti Iblei che vi incombono, unendola visivamente alla fascia di piani e colli che dal torrente Caltagirone si estendono fino a Lentini e Carlentini;

CONSIDERATO che il Piano Territoriale Paesistico Provinciale di Catania (ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17), adottato con D.A. n. 031/GAB del 3 ottobre 2018 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali, è lo strumento di attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e contiene le Linee Guida del Piano Paesistico Regionale;

CONSIDERATO che il Piano Paesistico Provinciale di Catania suddivide il territorio degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia di Catania in *Paesaggi Locali*, individuati, così come previsto dal comma 2 dell'art. 135 del Codice, sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio;

VISTO che l'impianto con le relative opere di connessione, si trova a cavallo fra *Paesaggio locale 25* denominato "Area dei rilievi iblei, Valle del Torrente Catalfaro", in una zona non sottoposta a livelli di tutela, di cui all'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione, e il *Paesaggio Locale 26* denominato "Area della pianura alluvionale del Vallone Leone e rilievi di Militello", disciplinato ai sensi dell'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione, e che parte del tracciato rientra nel *Paesaggio Locale 35*, denominato "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta";

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, in coerenza con gli obiettivi di cui alla Linee Guida del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

CONSIDERATO che, per i Paesaggi Locali interessati dalle opere in progetto sopra richiamati (PL 25-PL 26), il Piano Paesaggistico della provincia di Catania, ha individuato tra l'altro, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica pertinenti il contesto interessato dall'intervento:

- tutela e conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio;
- assicurare la fruizione visiva degli scenari e dei panorami;
- salvaguardia e recupero degli alvei fluviali;
- conservazione e valorizzazione degli insediamenti archeologici, con azioni di potenziamento dei caratteri naturali e naturalistici, attraverso interventi di ripopolamento vegetale e rimboschimento ed operazioni finalizzate a ridurre l'impatto percettivo di possibili interventi;

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Catania, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio, aree individuate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 42/04 denominate "contesti", per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi (livello 1 – livello 2 – livello 3);

CONSIDERATO E VALUTATO che le opere di progetto si trovano in prossimità di differenti "contesti" tutelati dal Piano Paesaggistico della provincia di Catania con specifiche prescrizioni orientate alla



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, di cui di seguito si riportano quelle pertinenti per ogni contesto con riferimento alle opere interferenti.

Nello specifico, in riferimento all'impianto fotovoltaico si rileva che:

- è contiguo al perimetro del *contesto 25a - Paesaggio delle aste fluviali, aree di interesse archeologico comprese* - e del *contesto 26b - Paesaggio delle aree di interesse archeologico* - entrambi con livello di tutela 1;
- si estende del *contesto 25b e 26c entrambi riguardanti il "Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.L.vo 227101)"* livello di tutela 1;

in riferimento al cavodotto di connessione, invece, si rileva che:

- intercetta i contesti *25d "Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità, aree d'interesse archeologico comprese"* con livello di tutela 2 (Art. 45 delle Norme di Attuazione) e *35c "Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità"* con livello di tutela 2 (Art. 55 delle Norme di Attuazione);




Figura 3- Stralcio da Elaborato "Regimi normativi".

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, come evidenziato anche dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, è caratterizzata dalla presenza di un importante **patrimonio culturale** tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/04 e nello specifico:

1) BENI PAESAGGISTICI tutelati ai sensi dell'art. 134 lett. c) e 136 del D.Lgs. 42/04:

1.1 Beni Paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 134 lett. c) del D.Lgs. 42/04: ulteriori tutelati ai sensi dell'art. 134 lett. c) e del D.Lgs. 42/04: ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:

- **Area delle Cave**, distante ca. 350 m. dalla parte più meridionale dell'impianto;

1.2 Immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela da Piano Paesaggistico del Codice dei Beni Culturali:

- Parte del territorio comunale di Militello, istituito con decreto del 24/09/1992 e pubblicato in GURS del 7/11/1992; *che dista circa 500 m. dalla parte più meridionale dell'impianto;*

2) BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1. lett. c), g), m):

2.1. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”:

- interferenza diretta del cavidotto interrato su strada con elementi del sistema idrografico tutelato;

2.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*:

- diffuse porzioni di territori coperti da boschi, limitrofi alle aree in cui si articola l'impianto;

2.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): *“Zone di interesse archeologico”*:

- *area archeologica di c.da Bugiarca, Quadrazza e Serra Lunga, di cui all'art.142, c.1, lett.m) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i, interessata da necropoli preistoriche e protostoriche posto in aderenza lungo l'intero perimetro dei singoli sottocampi;*




Figura 3- Stralcio da Elaborato “Beni paesaggistici”.

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento **agli aspetti paesaggistici**, secondo quanto individuato nelle Norme per Componenti – Sistema Antropico - Sottosistema insediativo agli artt. 17 – 18 - 19 delle N.T.A. *Beni Isolati - viabilità Storica –Punti e Percorsi Panoramici*, si rileva che la realizzazione del tracciato della linea di MT di connessione dell'impianto alla RTN interessa *la SP 2811*, tutelata dal Piano Paesaggistico adottato come *strada panoramica* (art. 19 Norme di attuazione) e per un breve tratto *la Regia trazzera n. 647, Grammichele - Bivio Galici (Lentini)*, tutelata come *viabilità storica* (art. 18 N.A);

VERIFICATO E VALUTATO, nel merito, che si tratta di opera interrata che non confligge con le due componenti sopracitate;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento **agli aspetti archeologici**, il progetto non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 ma si colloca in posizione contigua *all'area archeologica di c. da Bugiarca, Quadrazza e Serra Lunga*, di cui all'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs 42/2004, interessata da necropoli preistoriche e protostoriche, contesto 25a - Paesaggio delle aste fluviali, aree di interesse archeologico comprese - e contesto 26b – Paesaggio delle aree di interesse archeologico – entrambi con livello di tutela 1;

CONSIDERATO E VALUTATO che, con riferimento alle interferenze con il **paesaggio**, in sintesi è emerso che:

- parte dell'impianto agrivoltaico ricade in **area esterna alle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021** in quanto ubicato all'interno dell'area di rispetto (500 m per gli impianti fotovoltaici) di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004 tutelato dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania ai sensi de:
 - art. 134, comma 1, lett. c) - *Area delle Cave, distante ca. 350 m. dalla parte più meridionale dell'impianto;*
 - art. 136, *Parte del territorio comunale di Militello*, istituito con decreto del 24/09/1992 e pubblicato in GURS del 7/11/1992; *che dista circa 500 m. dalla parte più meridionale dell'impianto, ovvero al limite del buffer di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021;*
- l'impianto agrivoltaico proposto rientra tra gli "interventi di rilevante trasformazione del paesaggio" disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania;
- l'impianto agrivoltaico proposto è visibile da molti punti sensibili tutelati dal DLgs. 42/04 e dal Piano Paesaggistico della Provincia di Catania (patrimonio culturale, aree tutelate ai sensi dell'art. 134, lett.c del Dlgs. 42/04, percorsi panoramici, beni isolati appartenenti al patrimonio storico-culturale e rurale identitario, geositi, regie trazzere) e dai luoghi di fruizione;

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto risulterebbe, per la morfologia dei luoghi, visibile da alcuni degli assi e siti panoramici presenti nell'area circostante e da aree tutelate ai sensi del Dlgs. 42/04;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio;*

CONSIDERATO che il Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale 2017 del 10 novembre 2017, prefigurando gli scenari a livello europeo e nazionale al 2030 e al 2050, ha affrontato il tema

della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti FER in relazione agli aspetti del consumo di suolo e della tutela del paesaggio concludendo che ‘considerata la progressiva saturazione dei siti e vista anche la maturità raggiunta dalle Regioni nell’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti, andrà sperimentata la possibilità di individuare le “aree idonee” alla realizzazione degli stessi’;

CONSIDERATO che, in attesa dell’individuazione delle “aree idonee” il medesimo Documento stabilisce anche il principio che ‘Sulla base della legislazione attuale, gli impianti fotovoltaici, come peraltro gli altri impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, salvaguardando però tradizioni agroalimentari locali, biodiversità, patrimonio culturale e paesaggio rurale’;

CONSIDERATO che, nelle more dell’individuazione - sulla base dei previsti decreti di cui al comma 1, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 - delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza adeguata al raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, **sono considerate idonee** quelle diverse tipologie di aree da individuare secondo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), comma 8, art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021 nonché, fatte salve queste prime, le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

RILEVATO che le opere previste interferiscono direttamente con il sistema dei beni paesaggistici tutelati in relazione al tracciato del cavidotto di connessione interferente con il corso di un fiume tutelato ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e del vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Catania e che, pertanto l’approvazione del Progetto in valutazione, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 è subordinato all’eventuale acquisizione dell’Autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO delle valutazioni e delle prescrizioni espresse con nota prot. n. 16111 del 26/10/2023, acquisita al prot. 25192 del 27/10/2023, dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, sia ai fini archeologici che paesaggistici;

A conclusione dell’istruttoria inerente al procedimento in oggetto, vista la valutazione della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Catania e del Servizio II della DG-Abap, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione Paesaggistica e tutta l’ulteriore documentazione prodotta dalla società **ERG SOLAR HOLDING S.r.l.** e pubblicata sul sito del MASE nel corso del procedimento:

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

subordinato al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici

1. Al fine di tutelare i valori dei beni paesaggistici con i quali interferisce parte dell’impianto proposto e in particolare dell’area tutelata ai sensi dell’art. 134, lett. c) del D.Lgs. n. 42 del 2004, denominata “Area delle Cave” con la relativa fascia di rispetto di 500 m come istituita dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, così come modificato dall’art. 47 del D.L. 13/2023, non dovranno essere realizzati i pannelli fotovoltaici interferenti con la suddetta fascia di rispetto;
2. Al fine di tutelare il paesaggio e mitigare l’impatto visivo che l’impianto genera nel tessuto agrario a valenza paesaggistica è necessario che nella fase della progettazione esecutiva venga riservata una superficie equivalente a quella occupata dai moduli fotovoltaici e dalle opere connesse ad interventi di piantumazione di specie autoctone, come compensazione delle opere previste. Si

intende inclusa nella quota anche la fascia di mitigazione perimetrale. A tal fine si richiede l'elaborazione di un progetto di dettaglio in cui siano specificate le specie arboree utilizzate e la loro distribuzione planimetrica, che, per quanto riguarda la fascia di mitigazione perimetrale, deve essere tale da rapportarsi al più ampio contesto territoriale, mantenendo caratteri di naturalità, con un'adeguata integrazione delle specie arboree ed arbustive ed evitando rigidità di impianto;

3. La fascia di mitigazione perimetrale dovrà essere realizzata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici;
4. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori;
5. Il soprassuolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e opera di decespugliamento, che dovrà essere realizzato solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat;
6. La prevista recinzione a chiusura dell'area del campo fotovoltaico dovrà essere posta internamente rispetto alla fascia di mitigazione, al fine di rendere l'azione di mitigazione stessa più efficace;
7. Il proponente dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica *ante* e *post operam* degli interventi di mitigazione realizzati;
8. Dovrà essere prodotta a fine lavori e aggiornata ogni due anni dalla messa in esercizio dell'impianto, nonché successivamente alla dismissione dell'opera, una relazione contenente esaurienti foto *ante* e *post operam* rispetto alla realizzazione dell'intervento, così da documentare il corretto impianto delle opere di mitigazione, i ripristini e la manutenzione degli impianti di vegetazione;

Condizioni A.1, A.2, A.6

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizioni A.3, A.7, A.8

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase precedente la messa in esercizio - Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'assetto funzionale definitivo (pre-esercizio);

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizioni A.4, A.5

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - Fase di esercizio - Esercizio dell'opera;

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

B. Per quanto concerne gli aspetti archeologici:

1. Gli interventi lungo tutto il tracciato siano seguiti da archeologi messi a disposizione dalla Ditta responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.16, come modificato dal D. Lgs. 56 del 19.04.17;
2. L'archeologo incaricato dalla ditta, che dovrà comunque essere costantemente presente in cantiere, dovrà altresì provvedere a tutta la documentazione topografica, grafica e fotografica necessaria per la documentazione dei lavori e degli eventuali rinvenimenti di interesse archeologico;
3. Tutte le operazioni sopra indicate si svolgeranno sotto la direzione scientifica della competente Soprintendenza cui dovrà essere consegnata una relazione finale completa di tutte le indagini e delle attività di scavo condotte;
4. La Ditta dovrà altresì comunicare formalmente con almeno 20 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori. Dovrà essere inoltre formalmente indicato il nome della ditta che eseguirà gli stessi e del direttore dei lavori e dell'archeologo incaricato, dei quali dovranno essere forniti anche i recapiti telefonici e di posta certificata.

Condizione B.4

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale – paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di progettazione esecutiva - Progettazione esecutiva;

Verifica di ottemperanza:

Ente coinvolto: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania

Condizione B.1,B.2,B.3

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali – tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di Caltanissetta

Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali. Per tutte le opere in progetto si ribadiscono altresì i disposti stabiliti dagli art. 90, 91, 161 e 175, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
arch. Gilda Di Pasqua
(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

PER IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Dott. Luigi LA ROCCA

IL DELEGATO (*)

Arch. Rocco Rosario Tramutola

(*delega decreto n. 137 del 21/02/2024)



Rocco Rosario
Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
12.03.2024 08:30:38
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi

O = Ministero della cultura



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6743.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it